

Verona, 09/11/2021

Spett.le Cliente

## CIRCOLARE INFORMATIVA: BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, l'art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020 (**legge di bilancio 2021**) prevede un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.

La seguente tabella sintetizza le principali caratteristiche del nuovo credito d'imposta, con indicazione anche della precedente misura ex L. 160/2019.

	<b>Credito d'imposta L. 160/2019</b>	<b>Credito d'imposta L. 178/2020</b>
Soggetti beneficiari	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari")	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari")
Ambito temporale	Investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020 (termine "lungo" 30.6.2021)	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine "lungo" 30.6.2023)
Ambito oggettivo	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: - materiali "ordinari"; - materiali "4.0"; - immateriali "4.0".	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: - materiali "ordinari"; - immateriali "ordinari"; - materiali "4.0"; - immateriali "4.0".
Misura del credito d'imposta	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione, con un incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili
Modalità di fruizione	Il credito d'imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codici tributo "6932", "6933", "6934"); - spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali; - nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.	Il credito d'imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codici tributo "6935", "6936", "6937"); - spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo; - spetta in un'unica quota annuale per tutti i soggetti, a prescindere dal limite di ricavi/compensi pari a 5 milioni di euro, che hanno effettuato investimenti in beni materiali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nonchè per i soli soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni immateriali "ordinari" nel medesimo periodo; - nel caso degli investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.
Adempimenti documentali	Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo. Perizia tecnica semplice per i beni "4.0" (costo superiore a 300.000,00 euro).	Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo. Perizia tecnica "asseverata" per i beni "4.0" (costo superiore a 300.000,00 euro).

**EFREM FERMO BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

## SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione **le imprese, a prescindere dalla forma giuridica**, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, **nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa**.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle **seguenti condizioni**:

1. **rispetto delle normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
2. corretto **adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta).

## ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Gli esercenti arti e professioni **possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari"**.

## SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

L'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

## INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

1. beni **materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari"**;
2. beni **materiali di cui all'Allegato A** alla L. 232/2016;
3. beni **immateriali di cui all'Allegato B** alla L. 232/2016.

A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, sono quindi inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d'imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016.

## ESCLUSIONI OGGETTIVE

Sono esclusi dall'agevolazione:

1. i **veicoli e gli altri mezzi di trasporto** di cui all'art. 164 del TUIR;
2. i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce **aliquote inferiori al 6,5%**;
3. i **fabbricati e le costruzioni**;

## PROFILI TEMPORALI

Sono agevolabili i suddetti **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022**.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti **effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022**:

**EFREM FERMO BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

## MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

### Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari"

Per gli investimenti aventi a oggetto **beni materiali e immateriali strumentali nuovi, DIVERSI da quelli "4.0"** (beni c.d. "ordinari"), il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020):

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.6.2022)	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)
Beni materiali "ordinari"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- credito d'imposta 10% (15% lavoro agile);</li> <li>- costi ammissibili max 2 milioni di euro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- credito d'imposta 6%;</li> <li>- costi ammissibili max 2 milioni di euro.</li> </ul>
Beni immateriali "ordinari"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- credito d'imposta 10% (15% lavoro agile);</li> <li>- costi ammissibili max 1 milione di euro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- credito d'imposta 6%;</li> <li>- costi ammissibili max 1 milione di euro.</li> </ul>

### Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi **nell'Allegato A alla L. 232/2016**, il credito d'imposta è riconosciuto (**solo alle imprese**) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020).

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.6.2022)	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)
Beni materiali "4.0" di cui all'Allegato A alla L. 232/2016	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>- 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>- 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>

## FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il credito spetta, **in linea generale**, per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo.

**EFREM FERMO BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

## CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

Nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Il credito d'imposta **spetta in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori, pari o superiori a 5 milioni di euro** che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

## DOCUMENTAZIONE

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono **tenuti ad alcuni adempimenti documentali**.

1. Ai fini dei successivi controlli, occorre **conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**.
2. Le **fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" (art. 1 co. 1062 della L. 178/2020)**.

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito ex L. 160/2019, determina la revoca dell'agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposte interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439; circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 8).

Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso".

## PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più "semplice" come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

**Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro**, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000.

## COMUNICAZIONE AL MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative sono state definite con DM 6.10.2021.

Tale comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione della disciplina agevolativa.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it),

**EFREM FERMO BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

## CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)

1. con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1 co. 189 e 190 della L. 160/2019, entro il 31.12.2021;
2. per gli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1 co. 1056 - 1058 della L. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

#### CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Cordiali saluti

*Studio ass.to*

*Basso – De Bortoli - Zambelli*

**EFREM FERMO BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)